

Doc. II

n. 25

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa dei senatori SALVI, PIERONI e ELIA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1998

Modificazione degli articoli 14 e 21 del Regolamento del Senato; introduzione di una disposizione transitoria

ONOREVOLI SENATORI. - Le proposte che presentiamo al vostro esame riguardano le norme relative alla composizione dei Gruppi parlamentari; in particolare, con la modifica dei commi 4, 5 e 6, dell'articolo 14 vengono mutate le condizioni in base alle quali si costituiscono i Gruppi.

Viene elevato il numero minimo per la costituzione di un Gruppo da dieci a tredici Senatori, in un numero cioè pari alle Commissioni permanenti.

Si prevede inoltre che, per la costituzione di nuovi Gruppi nel corso della legislatura, il numero di senatori sia pari al doppio. Lo scopo evidente della norma è quello di evitare il proliferare di Gruppi parlamentari in tempi successivi alla prima formazione dei Gruppi, dopo l'esito elettorale.

Le modifiche all'articolo 21 sono conseguenti a quelle illustrate in precedenza; i Gruppi non designano più uno stesso Senatore in più Commissioni, a meno che non trattasi della sostituzione di un Senatore chiamato a far parte del Governo.

Le modifiche fin qui illustrate riguardano le norme a regime che sovrintendono la composizione dei Gruppi. Riteniamo però opportuno proporre alla vostra attenzione la norma transitoria con la quale, in deroga a quanto stabilito all'articolo 14 modificato, si dispone che rimangano costituiti come Gruppi quelli che hanno un numero di aderenti pari ad almeno sei Senatori, alla condizione però che tali Gruppi risultino già costituiti all'inizio della XIII legislatura.

Questa norma transitoria ha lo scopo di evitare lo scioglimento di Gruppi che, costituiti subito all'inizio della legislatura, abbiano visto ridotto il numero di aderenti fino a sei Senatori.

Si è voluto adottare questa ultima disposizione, anche se in via transitoria, invece che seguire la strada, pur percorribile, di applicare il comma 5 dell'articolo 14 (che proponiamo di modificare) perchè ritenia-

mo che le condizioni ivi previste siano correlate ad una sistema elettorale proporzionale, non più in vigore.

La norma di cui al comma 2 della disposizione transitoria si rende opportuna per evitare che si possa sostenere l'ultrattività, rispetto ai Gruppi già costituiti o mantenuti in vita, del previgente testo dell'articolo 21, comma 2.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 14 del Regolamento, i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno tredici Senatori. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

5. Nel corso della legislatura, possono essere costituiti nuovi Gruppi parlamentari, purchè a questi aderiscano almeno ventisei componenti.

6. Quando i componenti di un Gruppo parlamentare si riducano a un numero inferiore a quello necessario per la loro costituzione ai sensi dei commi 4 e 5, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto».

Art. 2.

1. All'articolo 21 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Tranne il caso previsto nel comma 4, nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente».

Art. 3.

Dopo l'articolo 167, è aggiunta la seguente:

«DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. La disposizione dell'articolo 14, comma 6, non si applica ai Gruppi parlamentari già costituiti all'inizio della XIII legislatura, purchè ad essi aderiscano almeno sei componenti.

2. A tali Gruppi non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 2, del testo previgente».